



Via Castelfidardo, 40
41037 Mirandola (MO)
0535.611588 - cell. 331.6309109
asdam@libero.it


SEGRETERIA CONSULTORIO
presso **Centro Servizi**
Via Lino Smerieri n° 1/A
41037 Mirandola - MO
(DI FRONTE PRONTO SOCCORSO) ingresso 6
telefono 0535.29698

SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena
Distretto di Mirandola
U.O. Salute Anziani / Consultorio Psicogeriatrico



AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO

CENTRO SERVIZI
Via Lino Smerieri n° 1/A
41037 Mirandola - Modena
(DI FRONTE PRONTO SOCCORSO) ingresso 6
telefono 0535.29698



Con L. 6 del 9 gennaio 2004 è stato introdotto l'istituto dell'amministratore di sostegno; prima di tale legge, la normativa italiana, prevedeva solo due istituti a tutela delle persone incapaci di agire: l'interdizione e l'inabilitazione.

L'interdizione e l'inabilitazione prevedono la nomina di un curatore o tutore, che da quel momento, agirà in nome e per conto della persona incapace.

Tali istituti, però, presentano più svantaggi che vantaggi; infatti, il procedimento per giungere alla nomina del curatore o tutore è piuttosto lungo, complicato ed oneroso. Ma, soprattutto, il soggetto interdetto non ha più alcuna capacità di agire, non può stipulare contratti, fare testamento o sposarsi.

Tali istituti, nati per tutelare la persona disabile, spesso finiscono per rappresentare un vincolo eccessivo, perché non sempre l'incapacità è così grave da richiedere l'interdizione o inabilitazione.

L'interdizione e l'inabilitazione sono pensati solo per le persone in condizioni di abituale infermità di mente ed incapaci di provvedere ai propri interessi.

Con l'introduzione dell'amministratore di sostegno, l'interdizione e l'inabilitazione, non sono più obbligatorie ma discrezionali nei soli casi di particolare evidenza o necessità (art. 4 L. 6/2004).

Si precisa che il Tribunale di Modena utilizza solamente l'istituto dell'amministratore di sostegno in luogo dell'interdizione o inabilitazione.

Con l'amministratore di sostegno i problemi sopra elencati sono stati superati.

Il nuovo iter prevede che l'amministratore di sostegno venga comunque nominato dal Giudice Tutelare, il quale può agire su segnalazione della famiglia, dei vicini, degli operatori del territorio, del pubblico ministero o dello stesso disabile; successivamente, il Giudice Tutelare consulterà il diretto interessato e chi gli è più vicino per poi emanare un decreto indicando l'amministratore di sostegno e precisando quali operazioni questi potrà effettuare in nome e per conto del disabile.

La differenza, tra l'istituto dell'amministratore di sostegno e gli istituti dell'interdizione ed inabilitazione, risiede, dunque, nel porre limiti agli atti (può essere anche uno solo) su cui è espressamente prevista l'assistenza; mentre per tutto il resto, il disabile mantiene la propria capacità d'agire.

Questo permette l'utilizzo di tale istituto, non solo per le persone con grave disabilità intellettiva o psichica (esempio: anziano affetto da malattia di Alzheimer o altre forme di demenza), ma in generale per tutte le persone che possono avere necessità di protezione, anche solo momentanea o limitata (esempio: persone con traumi temporanei, tossicodipendenti, alcolisti).